

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4758 del 28/11/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA R.I.ECO. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI e TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTAMINATE DA IDROCARBURI (CODICE EUROPEO 170504), UBICATO NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA BELVEDERE, 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4873 del 25/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA R.I.ECO. S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI – TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTAMINATE DA IDROCARBURI (CODICE EUROPEO 170504), UBICATO NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA BELVEDERE, 5.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardante, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

La ditta R.i.eco. S.r.l., avente sede legale e impianto a Mirandola (MO), via Belvedere, 5 svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. L'attività di recupero consiste nel lavaggio previa selezione mediante vagliatura di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (codice europeo 170504). Dalla fase di vagliatura si ottengono tre frazioni: frazione fine (granulometria inferiore a 25 mm), frazione media (granulometria 25-60 mm) e frazione grossolana (granulometria superiore a 60 mm), delle quali:

- la frazione fine viene conferita come rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
- la frazione media viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria;
- la frazione grossolana, previa riduzione volumetrica a frazione media mediante frantumatore mobile, viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria.

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi da inviare direttamente a discarica in quanto non riutilizzabili.

La Ditta per l'esercizio della suddetta attività è in possesso dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 114 del 27/06/2011, avente validità sino al 31/07/2019.
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di contaminazione di idrocarburi, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 10 del 21/01/2011. L'autorizzazione è scaduta in data 10/01/2015.

L'azienda è stata inoltre autorizzata allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici dello stabilimento, con atto del comune di Mirandola prot. n. 13966 del 18/08/2010. L'autorizzazione è scaduta in data 18/08/2014.

L'impianto in esame è stato oggetto, nel 2008, di un potenziamento dell'attività di trattamento da 96 t/g a 300 t/g, corrispondenti a 96.000 t/a. Il progetto relativo a tale intervento è stato assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa positivamente in data 04/08/2009, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 380.

Nel 2010 è stato oggetto di ulteriore variante sostanziale per l'ampliamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti, il cui progetto preliminare è stato sottoposto a procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99 che si è conclusa in data 22/03/2011 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A.

In data 08/07/2015, la ditta R.i.eco. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativa allo stabilimento in oggetto. Tale domanda è stata assunta agli atti dell'Amministrazione provinciale con prot. n. 89816/9.11.6. del 09/10/2015.

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia derivanti dall'impianto.

Contestualmente saranno ricompresi nell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 anche i titoli ambientali nel seguito elencati:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali.

In data 15/06/2016 la Ditta ha altresì presentato domanda di modifica della vigente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06. L'istanza è volta alla eliminazione della prescrizione n. 11 relativa alla limitazione della provenienza dei rifiuti in ingresso all'impianto alle sole attività di ricerca, perforazione, dismissione impianti di stoccaggio e vendita idrocarburi.

Nessuna variazione sarà apportata ai quantitativi autorizzati, al ciclo produttivo e alla natura del rifiuto (terre contaminate da idrocarburi).

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della modifica richiesta dalla Ditta all'attività di gestione rifiuti.

Valutata la non sostanzialità delle richieste avanzate.

Vista la dichiarazione resa dalla Ditta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in materia di antimafia.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il "trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell' Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, alla ditta **R.i.eco. S.r.l.**, con sede legale e impianto a Mirandola (MO), via Belvedere, 5, mediante integrazione della determinazione della Provincia di Modena n. 114 del 27/06/2011, con i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4-6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 2) **Di modificare la determinazione della Provincia di Modena rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, come nel seguito indicato:**
- La prescrizione n. 11 dell'autorizzazione n. 114 del 27/06/2011 è sostituita integralmente dalla seguente:
11) il rifiuto in ingresso all'impianto (codice europeo 170504) deve essere costituito da terre e rocce da scavo contaminate esclusivamente da idrocarburi.
- 3) Di stabilire che dalla data del presente atto la determinazione della Provincia di Modena n. 10 del 21/01/2011 e l'autorizzazione del comune di Mirandola prot. n. 13966 del 18/08/2010 sono da intendersi, a tutti gli effetti, decadute.
- 4) **Di disporre che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli di cui al suddetto punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:**
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 5) Di disporre che sono fatte salve tutte le prescrizioni, condizioni ed obblighi contenuti nell'autorizzazione n. 114 del 27/06/2011, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.
- 6) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/07/2019** (data di scadenza della determinazione n. 114 del 27/06/2011 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

7) Di informare che:

- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'Arpae Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- b) L'ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 8) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta R.i.eco S.r.l., all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale distretto Area Nord – Carpi, al comune di Mirandola e all'AUSL di Modena, distretto di Mirandola.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato – ACQUA

Ditta R.I.ECO. S.R.L. (IMP. VIA BELVEDERE, 5) – MIRANDOLA (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Acqua	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acque di prima pioggia in acque superficiali • Acque reflue domestiche in acque superficiali

A – PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta R.i.eco S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. L'attività di recupero consiste nel lavaggio previa selezione mediante vagliatura dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (codice europeo 170504). Dalla fase di vagliatura si ottengono tre frazioni: frazione fine (granulometria inferiore a 25 mm), frazione media (granulometria 25-60 mm) e frazione grossolana (granulometria superiore a 60 mm), delle quali:

- la frazione fine viene conferita come rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;

- la frazione media viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria;
- la frazione grossolana, previa riduzione volumetrica a frazione media mediante frantumatore mobile, viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria.

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di terre e rocce da scavo contaminate da inviare direttamente a discarica in quanto non riutilizzabili.

Le lavorazioni, così come lo stoccaggio dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie prodotte vengono svolte interamente al coperto, all'interno di capannoni dotati di pavimentazione in cemento.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture della palazzina uffici e dei fabbricati presenti nell'insediamento confluiscono a dispersione mediante trincee drenanti;
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in degrassatore, fossa Imhoff e impianto di fitodepurazione, sono convogliate in acque superficiali mediante punto di scarico dedicato. Come prescritto nell'autorizzazione comunale, la fossa Imhoff ha una capacità minima di 0,5 mc ed è ubicata ad una distanza di almeno 1 metro dai muri dei fabbricati e a non meno di 10 metri da pozzi o condotte di acqua potabile;
- le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi sono convogliate in una vasca di sedimentazione dimensionata per raccogliere i primi 5 mm di pioggia. E' inoltre presente una seconda vasca di sedimentazione dimensionata per raccogliere ulteriori 5 mm di pioggia, quale cautela per eventi straordinari di piogge intense. Le acque di prima pioggia raccolte nelle due vasche, previo trattamento con impianto di disoleazione, vengono convogliate in una vasca di accumulo per il successivo riutilizzo; l'eccedenza viene scaricata in acque superficiali mediante scarico dedicato. Le acque di seconda pioggia confluiscono direttamente in acque superficiali e più precisamente in un fosso interpodereale posto a est dell'impianto e successivamente al corpo idrico superficiale denominato Dugale Mesino;
- le acque di lavaggio delle terre esauste vengono stoccate in apposita vasca denominata VR1e successivamente riutilizzate nel ciclo produttivo previo trattamento in impianto chimico-fisico. Una volta esauste, ovvero non più riutilizzabili vengono conferite unitamente alle acque di lavaggio delle aree interne ai capannoni, agli eventuali percolati e alle acque meteoriche ricadenti nella zona denominata "piazzale di manovra in cls" raccolte nella vasca VR2, come rifiuti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto b. sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta R.i.eco S.r.l. è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n. 10 del 21/01/2011 allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di contaminazione di idrocarburi dell'insediamento sito a Mirandola (MO), via Belvedere, 5.

Nella domanda di autorizzazione unica la ditta dichiara che non sono intervenute variazioni agli scarichi rispetto alla situazione autorizzata con i suddetti atti.

L'azienda è stata altresì autorizzata allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici dello stabilimento, con atto del comune di Mirandola prot. n. 13966 del 18/08/2010. L'autorizzazione è scaduta in data 18/08/2014.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi di acque reflue in acque superficiali.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) è **autorizzato** il gestore della ditta **R.i.eco. S.r.l.**, per l'insediamento di Mirandola (MO), via Belvedere, 5, a **scaricare** le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di contaminazione di idrocarburi e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, **nel Dugale Mesino**;
- 2) lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 ed in particolare per i parametri: “Solidi Sospesi Totali” e “Idrocarburi Totali”;
- 3) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi dovranno essere immesse nelle vasche di prima pioggia fino al riempimento delle stesse; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, le suddette vasche dovranno essere completamente svuotate;
- 4) s'individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali i pozzetti ubicati subito a valle degli impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi;
- 5) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento;
- 6) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque a mezzo auto-spurgo. I fanghi di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
- 7) la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
 - i quantitativi di fanghi di risulta dagli impianti di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione.
- 9) Periodicamente dovrà essere effettuato un controllo dello stato del fosso recettore, al fine di verificare le condizioni di deflusso delle acque e ripristinare eventuali fenomeni di intasamento.

Allegato – RUMORE

DITTA R.I.ECO. S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA BELVEDERE, 5

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta R.i.eco S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. L'attività di recupero consiste nel lavaggio previa selezione mediante vagliatura dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (codice europeo 170504). Dalla fase di vagliatura si ottengono tre frazioni: frazione fine (granulometria inferiore a 25 mm), frazione media (granulometria 25-60 mm) e frazione grossolana (granulometria superiore a 60 mm), delle quali:

- la frazione fine viene conferita come rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
- la frazione media viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria;
- la frazione grossolana, previa riduzione volumetrica a frazione media mediante frantumatore mobile, viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria.

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di terre e rocce da scavo contaminate da inviare direttamente a discarica in quanto non riutilizzabili.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

Così come è descritto nei documenti di valutazione d'impatto acustico agli atti presentati dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: pala gommata per la movimentazione dei rifiuti, impianti di vagliatura e impianto di lavaggio rifiuti, mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto, operazioni di carico e scarico automezzi;
- il rumore ambientale nei pressi dell'impianto in parola è caratterizzato dall'esercizio d'attività di altri impianti; infatti ad est e a sud troviamo una discarica per rifiuti non pericolosi al cui interno è presente anche un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, mentre ad ovest troviamo l'impianto per il riciclaggio degli inerti con annessa discarica per i sovvalli ed a nord oltre la via Belvedere ci sono le lavorazioni agricole intensive;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe IV (area ad intensa attività umana), con valori limite di immissione pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte;
- il ricettore sensibile più prossimo all'impianto è posto ad una distanza di 400 metri dai confini aziendali ed è costituito da un'abitazione. Tale ricettore si colloca in area III (area di tipo misto) con valori limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i livelli sonori misurati dimostrano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale per i ricettori considerati.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

L'impianto in esame è stato oggetto, nel 2008, di un potenziamento dell'attività di trattamento da 96 t/g a 300 t/g, corrispondenti a 96.000 t/a. Il progetto relativo a tale intervento è stato assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa positivamente in data 04/08/2009, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 380.

Nel Rapporto sull'Impatto Ambientale allegato alla suddetta deliberazione, si rileva per quanto riguarda le emissioni sonore, il rispetto dei valori limite previsti dalla vigente zonizzazione acustica ambientale e si individuano prescrizioni finalizzate a garantire il massimo grado di tutela nei confronti dell'ambiente.

L'impianto è stato oggetto di ulteriore variante sostanziale per l'ampliamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti, il cui progetto preliminare è stato sottoposto a procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99 che si è conclusa in data 22/03/2011 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A.

Relativamente alle emissioni sonore, in esito alla procedura di screening non sono state rilevate criticità in quanto la modifica non ha previsto l'utilizzo di ulteriori mezzi e/o macchinari rispetto a quelli esistenti.

La vigente autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata alla ditta R.I.ECO. S.r.l. ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 con determinazione della Provincia di Modena n. 114 del 27/06/2011, ha recepito le prescrizioni sull'impatto acustico contenute nel Rapporto sull'Impatto Ambientale sopra richiamato.

Dalla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione unica di cui al presente atto, non si rilevano modifiche rispetto a quanto descritto e valutato nei documenti di impatto acustico agli atti.

Non si rilevano pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Mirandola (MO), via Belvedere, 5, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **R.i.eco. S.r.l.**, secondo la configurazione descritta nelle valutazioni d'impatto acustico agli atti, presentate dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle apparecchiature a servizio delle lavorazioni, intervenendo prontamente quando il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico, provvedendo la sostituzione quando necessario.
- 3) Devono essere rispettati i seguenti limiti:

valore limite d'immissione assoluto - Classe IV°		Valore limite d'immissione differenziale	
Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
65	55	5	3

- 4) Devono essere effettuati gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio. I tempi di misura dovranno essere congrui, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ambientale, in modo tale da rappresentare adeguatamente, nel periodo di riferimento diurno, l'impatto acustico provocato dall'attività.
- 5) Devono essere utilizzati i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose, in riferimento alla valutazione consegnata assieme alla domanda:

Punto di misura *
P1 – in prossimità del ricettore
P2 – confine nord

*** i punti di misura potranno essere integrati all'occorrenza**

- 6) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.
- 7) Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni descritte nelle relazioni agli atti, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.